ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

entro pochi giorni, e concretamente il prossimo 15 marzo 2015 saranno trascorsi cinque anni dalla approvazione della legge 38 del 2010 «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore», pubblicate in *Gazzetta Ufficiale*, il 19 marzo 2010;

l'articolo 8 della legge 38, al comma 1, parlando di formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario in materia di cure palliative e di terapia del dolore afferma in modo chiaro e preciso che: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, individua con uno o più decreti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative. Con i medesimi decreti sono individuati i criteri per l'istituzione di *master* in cure palliative e nella terapia del dolore»;

la medesima legge, sempre all'articolo 8, comma 2, rende obbligatoria questa formazione nell'ambito dell'«aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nella terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative e nell'assistenza nel settore delle cure palliative, e in particolare di medici ospedalieri, medici specialisti ambulatoriali territoriali, medici di medicina generale e di continuità assistenziale e pediatri di libera scelta, si realizzi attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multi-professionali»;

in base all'accordo previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 38 per l'esercizio professionale nel campo delle cure palliative è obbligatorio aver acquisito una formazione specifica nel campo delle cure palliative, al punto che il comma dice esattamente «i contenuti di questi percorsi formativi sono obbligatori ai sensi della normativa vigente ai fini dello svolgimento di attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nell'ambito delle due reti per le cure palliative e per la terapia del dolore», come prevede il comma 4 del medesimo articolo tali percorsi formativi devono essere omogenei su tutto il territorio nazionale —:

se esista e sia tuttora attivo, un tavolo di lavoro presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che, di concerto con il Ministero della salute, abbia fissato con chiarezza gli obiettivi professionalizzanti, culturali e formativi che tutti i *master* in «cure palliative e alla terapia del dolore», attivati sul piano nazionale, debbono soddisfare in modo omogeneo;

di quali elementi disponga il Governo in ordine alle modalità e ai criteri con i quali avviene attualmente la valutazione del personale che lavora nel campo delle cure palliative.

(2-00883) «Binetti, Buttiglione, Marguerettaz, Gigli, Lacquaniti, Salvatore Piccolo, Tino Iannuzzi, Murer, Casellato, Arlotti, Capone, Cardinale, Brandolin, Taricco, Carloni, Rubinato, Fitzgerald Nissoli, Polverini, Roccella, Calabrò, Minardo, Garofalo, Bosco, Vella, Latronico, Marti, Pizzolante, Lo Monte, Capelli, Rostellato, Bechis, Sberna, Occhiuto, D'Alia, Totaro, Nastri, Sammarco, Scopelliti, De Mita, Cera, Amato, Carnevali, Piccoli Nardelli, Sandra Savino, Laffranco, Saltamartini, Parisi, Fauttilli, Barbanti, Rondini, Causin».